

**PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER ATTIVITA' DI CURA E DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX LAZZARETTO – Art. 12, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10; modif. con D.C.C. 16 settembre 2021, n. 47 )**

**TRA**

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

**E**

*Amici del Lazzaretto* OdV (d'ora innanzi: "proponente"), rappresentata i fini della sottoscrizione del presente patto di sussidiarietà (d'ora innanzi: "patto"), dalla presidente in carica Annamaria Conforti,

**PREMESSO CHE:**

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*), stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 settembre 2021, n. 47, che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 12, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

**VISTI:**

- la proposta di sussidiarietà riguardante attività per la cura e la valorizzazione del complesso monumentale del Lazzaretto, come presentata in data 25/05/2021 (P.G. n. 173990/2021);
- la pubblicizzazione della suddetta proposta sulla pagina del sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale;
- la trasmissione della suddetta proposta alla Circoscrizione 7<sup>a</sup>, in data 27/05/2021 (P.G. n. 177870/2021), a cui non ha fatto seguito alcuna segnalazione su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;
- il nulla osta al perfezionamento della proposta di cui sopra espresso dalla Direzione Patrimonio Espropri in data 01/06/2021 (P.G. n. 184180/2021);
- il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale con decisione del 08/06/2021, Rep. n. 505;
- la Determinazione dirigenziale n. 5613, del 25/11/2021, di approvazione dello schema di patto in oggetto, cui il presente documento si conforma,

## SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

### 1. OBIETTIVI

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla proposta del 25/05/2021 (P.G. n. 173990/2021).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

### 2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E DI VALORIZZAZIONE

Il proponente intende attuare azioni di cura e di valorizzazione del compendio monumentale dell'ex Lazzaretto di Verona, catastalmente identificato al Foglio n. 306, Mappali n. 13, 24, 30, e al Foglio n. 307, Mappali n. 16, 17, 18, 19.

In particolare, le azioni previste, tutte da considerarsi attuabili previa idonea autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo, consistono nel:

- tutelare il compendio monumentale dell'Ex Lazzaretto mediante azioni di cura, pulizia e piccola manutenzione a cadenza periodica e/o in considerazione della necessità dell'intervento, con specifico riguardo all'area interna ed esterna del Lazzaretto (celle, prato interno ed esterno, area recuperata del manufatto);

- sviluppare la fruibilità dell'intero compendio monumentale, mediante attività connesse alla cultura della salute e alla conoscenza delle peculiarità paesaggistica, naturalistico-ambientale e architettonica dell'area, senza alterare la destinazione agricola del territorio dell'ansa fluviale, in cui si colloca l'Ex Lazzaretto;

- promuovere l'attività didattica a beneficio di tutte le scuole di ogni ordine e grado, per l'approfondimento di temi legati alla biodiversità, all'attività agricola, alla sostenibilità e all'apicoltura, privilegiando il periodo primaverile, pur nel quadro di un'offerta progettuale continua pensata all'inizio dell'anno scolastico;

- organizzare attività ludiche, ricreative, aggregative e culturali, promuovendo la conoscenza del luogo, della sua storia e delle sue caratteristiche a favore dell'intera cittadinanza, per tutta la durata del periodo primaverile ed estivo, ove possibile.

Per lo sviluppo delle azioni indicate, il Comune definirà tempi e modi per effettuare l'allacciamento dell'area alla rete elettrica, nonché l'adeguamento della rete idrico-sanitaria, compatibilmente con i propri strumenti di programmazione tecnica e finanziaria.

In relazione all'organizzazione di eventi, il proponente è tenuto a procurarsi o a verificare vi siano tutte le necessarie autorizzazioni, ivi incluse le misure legate ai piani di sicurezza, come da vigente normativa.

Il proponente intende, altresì, completare l'opera di bonifica degli ordigni bellici, previa ogni necessaria autorizzazione da parte dei competenti enti preposti e tenuto conto della necessità di rinvenire risorse economiche adeguate.

Tutte le azioni devono svolgersi nel rispetto delle misure previste per il contenimento epidemiologico da Covid-19, per tutta la durata prevista per le medesime.

### 3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il patto ha una durata di 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione del medesimo, con la disponibilità espressa sin d'ora da parte del proponente, di valutare con il Comune la possibilità di proseguire la collaborazione al termine della stessa.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal patto, prima della sua scadenza, quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese, per competenza, dal Referente dell'Amministrazione, di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, recesso riguardanti la collaborazione e quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

### 4. MODALITÀ, LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELLA COLLABORAZIONE

Il patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 11, Regolamento, e come da Decisione di Giunta comunale del 08/06/2021, Rep. n. 505, viene indicato come Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), in ragione di specifiche competenze di coordinamento, e per la più efficace realizzazione delle azioni di cui al punto n. 2, il dirigente e/o un funzionario della Direzione Affari Generali Decentramento, come da comunicazione trasmessa al proponente.

Il R.d.A. esercita, in ragione della propria specifica esperienza di settore, le opportune forme di supporto all'attuazione del patto, anche rendendo pareri, convocando riunioni intermedie, partecipando ad incontri con il proponente ed eventuali altri cittadini attivi coinvolti.

Il proponente viene individuato come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle indicazioni del successivo punto n. 5, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e di valorizzazione ivi descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del patto, ove ciò presenti carattere di compatibilità.

#### **5. INDICAZIONI TECNICHE**

Il proponente, nella realizzazione degli interventi del patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate per competenza dal R.d.A.

#### **6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO**

Il proponente si impegna a trasmettere al Comune una rendicontazione annuale, a partire dalla sottoscrizione del patto, sullo svolgimento dell'attività di cui al punto n. 2.

A tal fine, il Comune provvede a fornire apposite Schede di Rendicontazione contenenti i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

#### **7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI**

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai *Cittadini per i beni comuni* ([https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=55920](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55920)) e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI) ad accesso pubblico (<https://mapserver6.comune.verona.it/SiGi/M1/IGIS.aspx>), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del patto, nonché i risultati della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

#### **8. RESPONSABILITA'**

Ai sensi dell'art. 24, Regolamento, il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata al tempo di presenza negli spazi di intervento collegati alle attività direttamente organizzate dal proponente.

Quest'ultimo si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione delle attività di cui al punto n. 2, da trasmettere, secondo una periodicità concordata con il R.d.A., all'indirizzo e-mail: [sussidiarieta@comune.verona.it](mailto:sussidiarieta@comune.verona.it).

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente deve essere compatibile con le azioni di cura e di valorizzazione del patto e di cui al punto n. 2.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal patto di sussidiarietà e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

#### **9. PREVISIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 01/12/2021

f.to per il Comune  
il Dirigente Direzione Affari Generali  
Dott. Giuseppe Baratta

f.to. d.ssa Annamaria Conforti